



DELIBERA N. 65

L'anno 2017, il giorno 22 del mese di settembre, presso la sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta, si è riunita, previo avviso di convocazione, la Giunta Camerale. Risultano presenti i sigg.:

DE SIMONE TOMMASO	Presidente
POLLINI MAURIZIO	Vice Presidente
ASCIONE GUSTAVO	Componente
DELLA GATTA ANTONIO	Componente
D'ANNA MARIO	Componente
DI ROSA TOMMASO	Componente
GEREMIA FRANCESCO	Componente
MORELLI LUCIANO	Componente
PUOTI RAFFAELE	Componente

Risultano assenti giustificati i sigg.: BARLETTA SALVATORE, BERNABEI CAMILLA

Sono stati, altresì, convocati i Revisori dei conti.

Risultano presenti i sigg.:

TESCIONE GIOVANNI	Presidente Revisori dei Conti
LOPRESTO FELICE	Componente Revisori dei Conti
NITTOLI FRANCESCO	Componente Revisori dei Conti

Risultano assenti giustificati i sigg.:

Assolve l'incarico di verbalizzante il dott. Luca Perozzi, Segretario Generale dell'Ente, coadiuvato dal dott. Angelo Cionti, dirigente.

Il Presidente, Tommaso De Simone, accertata la presenza del numero legale, dichiara valida l'adunanza ed apre la seduta.

OMISSIS

OGGETTO: Piano di razionalizzazione delle Società partecipate – Art.24 D.Lgs. n.175/2016, come integrato dal D.Lgs. n. 100/2017

Il Presidente riferisce che l'art. 24 del Decreto legislativo n. 175 dell'8 settembre 2016, che prevedeva che ciascuna amministrazione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto (e, cioè, entro il 23 marzo 2017) procedessero ad una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute sia direttamente che indirettamente, individuando quelle che devono essere alienate, è stato successivamente integrato dall'art. 15 del Decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, che, oltre a modificare taluni requisiti, ha anche posticipato al 30 settembre 2017 il termine entro il quale tale piano deve essere adottato.

L'atto ricognitivo deve essere trasmesso alla competente Corte dei Conti, ed alla struttura del Ministero dell'economia e delle finanze indicata con le modalità previste dall'art. 24 citato.

Il piano prevede:

- il mantenimento senza interventi delle partecipazioni nelle società di sistema Infocamere, IC Outsourcing, Tecnoservicecamere;
- il mantenimento della partecipazione nella società di sistema Tecno Holding, che sarà oggetto degli interventi di razionalizzazione previsti nel piano adottato dalla Società;
- il recesso dalla società di sistema ISNART;

Il piano prevede altresì la presa d'atto dello stato di liquidazione delle società di sistema Retecamere e Jobcamere, e la conferma delle dismissioni delle partecipate Innovazione e sviluppo integrato della Provincia di Caserta e Consorzio Alto casertano, già previste nel piano operativo adottato con delibera di Giunta n. 28 del 16 marzo 2016 ai sensi dell'art. 1 comma 612 legge 22 dicembre 2014 n. 190.

Si porta pertanto all'approvazione della Giunta il piano di razionalizzazione che, allegato alla presente delibera, ne forma parte integrante.



Camera di Commercio
Caserta

LA GIUNTA

- Udito il relatore;
- Visto l'art. 24 del Decreto legislativo n. 175 dell'8 settembre 2016;
- Visto l'art. 15 del Decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017;
- Esaminato il piano che, allegato alla presente delibera, ne forma parte integrante;
- vista l'istruttoria dell'ufficio e constatata la dichiarazione del responsabile del procedimento in ordine alla legittimità e regolarità formale;

DELIBERA

di approvare il piano di razionalizzazione delle società allegato alla presente delibera che prevede:

- a) il mantenimento senza interventi delle partecipazioni nelle società di sistema Infocamere, IC Outsourcing, Tecnoservicecamere;
- b) il mantenimento della partecipazione nella società di sistema Tecno Holding, che sarà oggetto degli interventi di razionalizzazione previsti nel piano adottato dalla Società;
- c) il recesso dalla società di sistema ISNART;
- d) la presa d'atto dello stato di liquidazione delle società di sistema Retecamere e Jobcamere;
- e) la conferma delle dismissioni delle partecipate Innovazione e sviluppo integrato della Provincia di Caserta e Consorzio Alto casertano.

IL SEGRETARIO

Luca Perozzi

firma digitale

IL PRESIDENTE

Tommaso De Simone

firma digitale

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)

La presente deliberazione è stata tenuta affissa all'albo per 7 giorni consecutivi dal 09/10/2017 al 15/10/2017

L'addetto al servizio pubblicazione

Sul referto dell'addetto al servizio di pubblicazione delle deliberazione degli Organi della Camera, si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Camerale per 7 giorni consecutivi dal 09/10/2017 al 15/10/2017

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LUCA PEROZZI**



Camera di Commercio
Caserta



D.LGS 175/2016 ART.24

REVISIONE

STRAORDINARIA DELLE

PARTECIPAZIONI

SOCIETARIE DELLA

CAMERA DI COMMERCIO

INDUSTRIA ARTIGIANATO E

AGRICOLTURA DI CASERTA

Settembre 2017



Il presente documento è stato predisposto in ottemperanza agli obblighi imposti dall'art. 24 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", che ha previsto la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni alla data di entrata in vigore del decreto, che essendo stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, è fissata al 23 settembre 2016.

Ciascuna Amministrazione Pubblica deve dunque effettuare - con provvedimento motivato - la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute a questa data al fine di individuare quelle che devono essere alienate, in quanto non rispondenti ai requisiti richiesti nella norma ai fini del legittimo mantenimento da parte dell'Amministrazione.

Nello specifico il TU prevede che possano essere mantenute partecipazioni, dirette o indirette, esclusivamente in "società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (art. 4, comma 1).

L'atto ricognitivo - come precisato dalla stessa norma - costituisce un aggiornamento del Piano operativo di Razionalizzazione che la camera ha adottato con delibera di Giunta n° 28/2015 e ha trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015).

1 Il quadro normativo di riferimento

Prima di richiamare brevemente la normativa più recente ed in vigore relativamente alle partecipazioni in società da parte di Pubbliche Amministrazioni, si riportano in maniera sintetica le norme che definiscono le funzioni delle Camere di commercio, nonché le condizioni e i limiti entro cui questi enti possono detenere delle partecipazioni.

1.1 Decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016

Nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2016 - in vigore dal 10 dicembre 2016 - è stato pubblicato il d. lgs. attuativo della c.d. riforma Madia per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio italiane.

Tale decreto non modifica l'art. 1 comma 1 della legge 580/1993 che definisce le Camere di Commercio quali "enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali."

Il d. lgs. 219/2016 modifica, invece, parte dell'art. 2 della legge 580/1993 rimodulando le funzioni dell'ente camerale. In definitiva, mediante tale provvedimento **vengono confermati** alcuni dei compiti tradizionali delle Camere di commercio, fra cui:

- la tenuta del registro delle imprese e del cosiddetto fascicolo di impresa;
- la regolazione e tutela del mercato con particolare riguardo alla trasparenza;
- il sostegno alle imprese per favorirne la competitività.

Fra le **nuove funzioni** si segnalano le seguenti:

- l'orientamento al lavoro e l'inserimento occupazionale dei giovani (cosiddetta alternanza scuola-lavoro);
- l'individuazione, a determinate condizioni, delle Camere di commercio come punto di raccordo tra il mondo delle imprese e quello della Pubblica Amministrazione;
- la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo;
- il supporto alle PMI per i mercati esteri con l'esclusione, però, delle attività promozionali direttamente svolte all'estero;
- il convenzionamento con enti pubblici e privati in diversi ambiti, fra cui la digitalizzazione delle imprese, la qualificazione aziendale e dei prodotti (certificazione, tracciabilità, valorizzazione delle produzioni), nonché la mediazione e l'arbitrato, quali forme di giustizia alternativa di risoluzione delle controversie).

Nel nuovo decreto non si modifica poi il comma 4 dell'art. 2 di tale legge che dispone che tra i mezzi a disposizione delle Camere di commercio per assolvere alla loro missione vi è anche la costituzione di partecipazioni. Infatti, prevede



che le Camere di commercio, “per il raggiungimento dei propri scopi, promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico.”

1.2 Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e ss. mm. ii.

La normativa più recente sull’attività di razionalizzazione che gli enti pubblici sono tenuti ad effettuare è, come già premesso, il d. lgs. del 19 agosto 2016, n. 175, vigente dal 23 settembre 2016 e costituito da 28 articoli, più un allegato. Tale decreto è stato successivamente modificato ed integrato dal d. lgs. del 16 giugno 2017, n. 100, vigente dal 27 giugno 2017.

Di seguito si riportano le disposizioni più rilevanti del decreto in tema di razionalizzazione, ed in particolare una sintesi degli articoli 3, 4, 5, 10, 20, 24 e 26 del medesimo.

Art. 3: Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

In questo articolo vengono definite le tipologie di società, in termini di ragione sociale, a cui le amministrazioni pubbliche possono partecipare. I tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica sono “in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, anche con oggetto consortile o in forma cooperativa”.

Inoltre, il decreto detta specifiche disposizioni in merito agli organi di controllo o di revisione legale dei conti delle predette società.

Art. 4: Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

Vengono definite le condizioni e i limiti per la costituzione di nuove società o il mantenimento della partecipazione. Nel comma 1 si afferma il principio generale che “le Amministrazioni Pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”

Nei limiti posti da questo primo comma, nel secondo sono elencate le attività che le società a partecipazione pubblica possono svolgere:

- a) produzione di un servizio di interesse generale (SIG);
- b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni Pubbliche;
- c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- e) servizi di committenza.

Nei successivi commi, dal 3 al 9-bis, si pongono delle eccezioni, stabilendo che sono sempre ammesse le partecipazioni alle seguenti società:

- quelle che hanno come oggetto sociale esclusivo l’ottimizzazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle Amministrazioni Pubbliche;



- quelle definite in house;
- quelle che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali;
- quelle costituite in attuazione della normativa europea sulla gestione dei Fondi Europei (GAL);
- quelle aventi per oggetto prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- quelle con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- aziende agricole con funzioni didattiche costituite da Università;
- quelle contenute in specifici eventuali provvedimenti emessi *ad hoc* dai presidenti di Regione e province autonome per indicare l'esclusione di alcune società dall'applicazione del TU;
- e infine quelle che producono Servizi Economici di interesse Generale a rete.

Art. 5: Oneri di motivazione analitica

In questo articolo si prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisizione di partecipazioni, anche indirette, debba essere analiticamente motivato rispetto alle finalità istituzionali dell'ente pubblico e quindi anche da parte delle Camere di commercio. Tale valutazione va fatta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, rispettando i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Inoltre, la valutazione della stretta necessità non può essere fatta per gruppi omogenei di società, ma va effettuata per ogni singola partecipazione valutando l'attività effettivamente svolta ed il collegamento con le funzioni camerali assegnate dal d. lgs. 219/2016.

Art. 10: Alienazioni di partecipazioni sociali

Gli atti che deliberano l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle Pubbliche amministrazioni devono essere adottati con le stesse modalità previste per la costituzione di società o acquisto di partecipazione.

La procedura di alienazione delle partecipazioni va effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. "In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto."

Art. 16: Società in house

"Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati." Questo articolo stabilisce, poi, che gli statuti delle società in house debbano prevedere che "oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società."

Art. 20: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche



In questo articolo è stabilito che le Amministrazioni Pubbliche debbano effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, in forma diretta e indiretta, redigendo un piano di razionalizzazione, in cui prevedere eventualmente la fusione o la soppressione, la messa in liquidazione o la cessione.

I piani di razionalizzazione dovranno essere corredati da una relazione tecnica e indicare le modalità e i tempi di attuazione del riassetto delle società partecipate nelle seguenti condizioni:

- a) la società non rientra in alcuna delle categorie richiamate dall'art. 4;
- b) la società è priva di dipendenti o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) la società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) la società, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro ;
- e) la società per quattro dei cinque esercizi precedenti ha prodotto un risultato negativo; ad esclusione delle società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (SIG);
- f) esiste una necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) esiste una necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

L'analisi e l'eventuale piano di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmessi alle apposite banche dati, e resi disponibili alla struttura di supporto presso il MEF e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Nel giugno 2017 sono state approvate dal Consiglio dei Ministri alcune disposizioni integrative e correttive al d. lgs. 175/2016, riportate nel d. lgs. 100 del 16 giugno 2017. Una tra le più significative modifiche introdotte riguarda la condizione imposta nella lettera d). Le modifiche recitano “che ai fini dell'applicazione del criterio del fatturato medio non superiore al milione di euro, il primo triennio rilevante sia il triennio 2017-2019 e nelle more della prima applicazione di tale criterio si considerino rilevanti, in via transitoria, le partecipazioni in società che, nel triennio antecedente all'adozione di tali misure, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro”.

Art. 24: Revisione straordinaria delle partecipazioni

L'art. 24 prevede che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del d. lgs. (quindi entro il 22 marzo 2017), le Pubbliche Amministrazioni effettuino una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, allo scopo di verificare che le stesse abbiano i requisiti previsti dal decreto. Le partecipazioni prive dei requisiti devono essere alienate entro un anno dalla ricognizione. L'esito della ricognizione deve essere comunicato alle apposite banche dati e reso disponibile alla struttura di coordinamento istituita presso il MEF e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente, così come avviene per il Piano di razionalizzazione.

La data di presentazione della revisione straordinaria delle partecipazioni delle pubbliche amministrazioni ha subito uno slittamento riportato nel d. lgs. 100/2017, che la posticipa al 30 settembre 2017.

Art. 26: Altre disposizioni transitorie

Le società a controllo pubblico devono adeguare il proprio statuto alle disposizioni del TU entro il 31 luglio 2017 (termine prorogato dal d. lgs. 100/2017).

Questo articolo dispone, inoltre, ulteriori tipologie di società per le quali l'art. 4 del d. lgs. 175/2016 non si applica alle società:



Camera di Commercio
Caserta

- aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei fondi europei per conto dello Stato e delle Regioni;
- partecipate quotate detenute al 31 dicembre 2015;
- derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale;
- già costituite e autorizzate alla data del 23/09/2016 alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente.



2 Le partecipazioni della Camera di commercio I.A.A. al 23/09/2016

L'art. 24 del d. lgs. 175/2016 impone che la revisione straordinaria da parte delle PA sia effettuata per le partecipazioni dirette (con qualunque quota di possesso) e in aggiunta anche per quelle indirette.

Di seguito quindi vengono riportati i dettagli delle partecipazioni della Camera di Caserta, relativamente allo stato di attività, al capitale sottoscritto e alle quote partecipative, situazione a livello di sistema camerale regionale.

2.1 Le partecipazioni dirette

Alla data del 23 settembre 2016 la Camera aveva partecipazioni dirette nelle sette seguenti società, tutte annoverabili tra le società di sistema delle Camere di Commercio:

IC OUTSOURCING SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE "IC OUTSOURCING S.C.R.L."
INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI
"ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE - ISNART - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" IN SIGLA "ISNART S.C.P.A." O "ISNART SCPA"
"JOB CAMERE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", IN BREVE "JOB CAMERE S.R.L." - IN LIQUIDAZIONE
"RETECAMERE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" IN BREVE "RETECAMERE - S. CONS. R. L." IN LIQUIDAZIONE
TECNO HOLDING - SOCIETA' PER AZIONI
TECNOSERVICECAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Tra queste erano già in liquidazione alla citata data Retecamere e Jobcamere.

A queste vanno aggiunte le partecipazioni societarie per le quali è stata avviata la dismissione ai sensi della Legge di stabilità 2015, che vanno nuovamente riconsiderate sulla base dei mutamenti normativi intervenuti, e che sono le seguenti:

CONSORZIO ALTO CASERTANO
INNOVAZIONE E SVILUPPO INTEGRATO PROVINCIA DI CASERTA SCPA

Il valore complessivo delle partecipazioni detenute dalla Camera di commercio di Caserta, come risulta dall'ultimo bilancio approvato (2016) ammonta a 166.187,11 euro.

La Camera non possiede partecipazioni in società controllate.



Al fine di valutare - per l'intero patrimonio partecipativo della Camera di Caserta - l'utilità, la coerenza, le finalità e la salute finanziaria, si entra nel dettaglio di ciascuna delle partecipazioni riportate nel Piano di Razionalizzazione del 2015.



Camera di Commercio
Caserta

Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Stato di attività	Anno di costituzione	% Quota di partecipaz.	Cap. sottoscritto dalla CCIAA	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata	Holding pura
A	B	C	C1	D	E	E1	F	G	H	I	J
Dir_1	04408300285	IC OUTSOURCING SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE "IC OUTSOURCING S.C.R.L."	Attiva	2009	0,0196	€ 73,06	Servizi di natura informatica e tecnico-gestionale alle Camere di Commercio, tra cui immagazzinamento e movimentazione di archivi cartacei, loro riversamento, conservazione ed archiviazione con strumenti ottici	NO	SI	NO	NO
Dir_2	02313821007	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	Attiva	1994	0,032421	€ 5.728,80	Predisposizione e gestione, nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio, di un sistema informatico nazionale per trattare e distribuire documenti e informazioni oggetto di pubblicità legale o notizia, iscritti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere	NO	SI	NO	NO
Dir_3	04416711002	"ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE - ISNART - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" IN SIGLA "ISNART S.C.P.A." O "ISNART SCPA"	Attiva	1992	0,22	€ 756,00	Realizzazione di studi e pubblicazioni sul turismo, indagini, rilevazioni e progetti di fattibilità, organizzazione di convegni, seminari e dibattiti in ambito turistico	NO	SI	NO	NO
Dir_4	04117630287	"JOB CAMERE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", IN BREVE "JOB CAMERE S.R.L." -	In liquidazione	2006	0,022	€132,25	Somministrazione di lavoro a favore dei Soci, in qualità di Agenzia per il lavoro generalista	NO	SI	NO	NO



		IN LIQUIDAZIONE										
Dir_5	08618091006	"RETECAMERE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" IN BREVE "RETECAMERE - S. CONS. R. L." IN LIQUIDAZIONE	In liquidazione	2005	0,09	222,70	Fornitura di servizi e progetti a supporto delle attività del Sistema camerale, in particolare inerenti la comunicazione	NO	SI	NO	NO	
Dir_6	04117630287	TECNO HOLDING - SOCIETA' PER AZIONI	Attiva	1997	0,10	25.000,00	Holding del Sistema camerale che detiene partecipazioni in numerose società operanti prevalentemente nei settori della progettazione, direzione lavori e gestione di servizi infrastrutturali, dell'attività aeroportuale regionale e del facility management oltre che della business information	NO	NO	NO	SI	
Dir_7	04786421000	TECNOSERVICECAMER E SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	Attiva	1994	0,022	295,36	Fornitura ai Soci di servizi ausiliari nella forma del global service nell'ambito della conduzione e manutenzione degli impianti, dei traslochi, del noleggio autovetture e del catering	NO	SI	NO	NO	
Dir_8	91005280614	CONSORZIO ALTO CASERTANO	Attiva	1996	30,47	€ 41.316,98	G.A.L Alto casertano	NO	NO	NO	NO	
Dir_9	02302710617	INNOVAZIONE E SVILUPPO INTEGRATO PROVINCIA DI CASERTA SCPA	Attiva	1996	15,91	€ 16.419,12	Patto territoriale Provincia di Caserta	NO	NO	NO	NO	



Camera di Commercio
Caserta



2.2 Le partecipazioni indirette

La Camera non possiede partecipazioni in società direttamente controllate, e, pertanto, non vi sono partecipazioni in società indirettamente controllate.



3 La revisione straordinaria: impostazioni e risultati

Al fine di effettuare correttamente la revisione straordinaria imposta dall'art. 24 è necessario tenere in particolare considerazione le norme del TU relative:

- alle tipologie di società che è possibile costituire o cui partecipare (art. 3);
- alle finalità delle partecipazioni e del loro mantenimento (art. 4);
- agli oneri di motivazione analitica (art. 5);
- ai requisiti specifici richiesti (art. 20).

L'interpretazione che si dà alla normativa vigente, ci porta a dire che le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni pubbliche delineate dal d. lgs. 175/2016 non hanno la stessa portata.

Infatti, l'art. 4 impone requisiti stringenti, mentre i criteri indicati nel comma 2 dell'art. 20 non sembrano né esaustivi, né tassativi.

Quindi se una società non soddisfa i requisiti dell'art. 4, allora la Pubblica amministrazione deve alienarla.

Di contro, il soddisfacimento di questi requisiti è condizione necessaria, ma non sufficiente al mantenimento, in quanto occorre verificare anche quanto richiesto dal comma 2 dell'art. 20.

3.1 Nuova valutazione sulle partecipazioni precedentemente dismesse

Per quanto attiene invece alle società precedentemente dismesse, ma ancora presenti nel portafoglio partecipativo della Camera, descritte nella seconda tabella del paragrafo 3.1, Innovazione e sviluppo integrato è una società, costituita da Pubbliche Amministrazioni (oltre la Camera, partecipano Provincia di Caserta e Comune di Caserta) e associazioni di categoria e sindacati, avente ad oggetto il sostegno e la diffusione dell'apparato produttivo, lo sviluppo della competitività delle imprese, anche nel quadro delle risorse derivanti dai fondi nazionali di cui alle leggi 236/93 e 237/93 e da altre leggi nazionali, nonché da fondi comunitari, e il Consorzio Alto Casertano svolge, nell'ambito territoriale dei Comuni dell'alto casertano attività di assistenza e di supporto tecnico allo sviluppo rurale complessivo e alle singole imprese del settore.

La prima, pertanto, non appare rientrare in alcuna delle categorie di cui al citato art. 4.

Il Consorzio Alto Casertano, rientra invece nei GAL, organismi nei quali la partecipazione è consentita dal comma 6 del cit. art. 4, in quanto costituiti in attuazione dell'art. 34 del regolamento(CE) n. 1303/2013, ma non è da considerarsi strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche alla luce degli articoli 4 e 5 del TU nonché della Riforma delle CCIAA da ultimo approvata (d. lgs. 219/2016).

Si ritiene pertanto opportuno confermare la volontà di dismettere le partecipazioni di cui sopra.

A tal fine, si riferisce che per Innovazione e Sviluppo, dopo aver offerto in prelazione agli altri soci le quote della Camera, a seguito di mancato esercizio di tale prelazione, si è proceduto all'espletamento di una procedura di alienazione ad evidenza pubblica.

Essendo tale procedura andata deserta, la Camera ha provveduto a notificare alla Società in questione la cessazione ad ogni effetto della partecipazione, richiedendo la liquidazione del valore della quota dismessa, con le modalità e nel termine previsto dal citato art. 1 L.147/13.

Per quanto riguarda invece il Consorzio Alto Casertano, essendo statutariamente prevista la possibilità di recedere, con diritto al rimborso del valore nominale della quota sociale versata, oppure della minor somma risultante dal bilancio di esercizio nel quale si verifica lo scioglimento, si è provveduto a notificare al consorzio il recesso, chiedendo la liquidazione della quota, con le modalità statutariamente previste, e comunque non oltre il termine previsto dal citato art. 1 L.147/13.

Le società suddette non risultano ancora aver provveduto in merito.

3.2 Partecipazioni in liquidazione: aggiornamento

Le società partecipate sono attualmente, come detto, Retecamere e Jobcamere.



Per quanto riguarda Retecamere , il quarto bilancio depositato dopo lo scioglimento e la messa in liquidazione, ha evidenziato la permanenza di crediti ancora da incassare, e debiti ancora da pagare, e che l'incasso dei crediti è peraltro determinante per poter concludere, in modo ordinato ed in bonis la liquidazione.

Per quanto riguarda invece, Jobcamere, è stato depositato il primo bilancio dopo lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, nel quale non sono evidenziate particolari criticità.

3.3 Ricognizione straordinaria, ai sensi dell'art. 24 d. lgs. 175/2016, delle restanti partecipate

Per ciascuna società in cui la Camera deteneva alla data 23 settembre 2016 delle quote partecipative, non appartenenti ai due precedenti gruppi, viene redatta una scheda di sintesi che riporta la rispondenza della società rispetto ai requisiti imposti dal TU.

La prima parte riguarderà le finalità perseguite e le attività ammesse (artt. 4 e 26) e la seconda le condizioni richieste dall'art. 20, comma 2. Inoltre verranno motivate la riconducibilità ai vincoli di scopo alle condizioni richieste e l'esito finale della valutazione.



Camera di Commercio
Caserta

IC OUTSOURCING Scarl

(società operante secondo il modello organizzativo dell'in house providing)

Progressivo società partecipata:	Dir_1
Denominazione società partecipata:	IC Outsourcing Scarl
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	La società ha lo scopo di fornire servizi necessari alle CCIAA gestendo attività di immagazzinamento e conservazione di archivi cartacei e provvedendo alla loro conservazione con strumenti ottici, fornendo servizi di acquisto ed elaborazione dati, gestendo il patrimonio immobiliare anche attraverso la gestione logistica funzionale e amministrativa delle sedi e uffici di rappresentanza.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Indicare se la società:

Rientra nell'Allegato "A" del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	<input type="checkbox"/>
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	<input type="checkbox"/>
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)	<input type="checkbox"/>
È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	<input type="checkbox"/>

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	<input type="checkbox"/>
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	<input type="checkbox"/>
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	<input type="checkbox"/>
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	<input type="checkbox"/>
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	<input type="checkbox"/>
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	<input type="checkbox"/>



Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	<input checked="" type="checkbox"/>
Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	<input type="checkbox"/>
Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	<input type="checkbox"/>

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

IC Outsourcing Scarl è una società "in house" partecipata dal sistema camerale che si occupa della gestione di servizi, a favore dei consorziati, volti all'immagazzinamento e alla conservazione, anche ottica, di archivi cartacei, fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati. La società svolge dunque un'attività strumentale all'attività delle Camere di commercio socie (art. 4 comma 2 lettera d).

Condizioni art. 20, co. 2

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Importi in euro

Numero medio dipendenti	295
Numero amministratori	5
Numero componenti organo di controllo	3

Costo del personale	9.686.899
Compensi amministratori	29.600 più gettone di presenza per singola seduta e per singolo componente pari ad € 350
Compensi componenti organo di controllo	18.304

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	113.039
2014	240.723
2013	114.657
2012	561.989
2011	465.672

FATTURATO	
2015	14.108.055
2014	16.433.431
2013	16.702.716
FATTURATO MEDIO	15.748.067

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------



Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)	<input type="checkbox"/>
Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)	<input type="checkbox"/>
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)	<input type="checkbox"/>
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)	<input type="checkbox"/>
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)	<input type="checkbox"/>
Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)	<input type="checkbox"/>

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione	<input checked="" type="checkbox"/>
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società	<input type="checkbox"/>
Cessione della partecipazione a titolo oneroso	<input type="checkbox"/>
Cessione della partecipazione a titolo gratuito	<input type="checkbox"/>
Messa in liquidazione della società	<input type="checkbox"/>
Scioglimento della società	<input type="checkbox"/>
Fusione della società per unione con altra società	<input type="checkbox"/>
Fusione della società per incorporazione in altra società	<input type="checkbox"/>
Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della partecipazione nella società «tramite»	<input type="checkbox"/>
Recesso dalla società	<input type="checkbox"/>

Indicare le motivazioni della scelta effettuata:

La società svolge compiti e funzioni previste dall'articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016.

Per tale società si provvederà ad apposita iscrizione della Camera di commercio nell'elenco ANAC previsto dall'articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016.



INFOCAMERE Scpa

(società operante secondo il modello organizzativo dell'in house providing)

Progressivo società partecipata:	Dir_2
Denominazione società partecipata:	Infocamere Scpa
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	La società ha il compito di gestire nell'interesse e per conto delle Camere di commercio un sistema informatico nazionale per la gestione del Registro Imprese nonché di albi, registri o repertori.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Indicare se la società:

Rientra nell'Allegato "A" del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	<input type="checkbox"/>
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	<input type="checkbox"/>
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)	<input type="checkbox"/>
È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	<input type="checkbox"/>

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	<input type="checkbox"/>
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	<input type="checkbox"/>
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	<input type="checkbox"/>
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	<input type="checkbox"/>
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	<input type="checkbox"/>
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	<input type="checkbox"/>
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	<input checked="" type="checkbox"/>
Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	<input type="checkbox"/>



Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Infocamere Scpa è una società "in-house" partecipata da tutte le Camere di commercio italiane. La società risulta indispensabile per l'assolvimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge e, nello specifico, per la tenuta a livello nazionale del Registro Imprese e di altri registri, albi e ruoli affidati per legge agli enti camerali (d. lgs. 219/2016 art. 2 co. 2 lettere a e b).

La società assicura, infatti, tramite un sofisticato sistema informatico, la tenuta e il costante aggiornamento di registri, albi e ruoli. In particolare per il tramite del suddetto sistema informatico è assicurata la gestione telematica del Registro Imprese sin dalla sua attuazione nel 1996 con conseguente rilascio in tempo reale e su tutto il territorio nazionale di atti, documenti ed informazioni oggetto per legge di pubblicità legale. La società assicura altresì la gestione telematica di numerosi altri Registri, albi e ruoli la cui tenuta da parte degli Enti Camerali è prevista dalla legge. La società è l'unica a livello nazionale a svolgere i servizi di cui sopra.

Si conferma quindi la congruenza tra le finalità della Camera di commercio e l'attività svolta dalla società partecipata.

Condizioni art. 20, co. 2

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Importi in euro

Numero medio dipendenti	783
Numero amministratori	5
Numero componenti organo di controllo	3

Costo del personale	47.524.531
Compensi amministratori	104.000 più gettone di presenza per singola seduta e per singolo componente pari ad € 360
Compensi componenti organo di controllo	54.365

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	249.950
2014	117.195
2013	1.014.712
2012	458.155
2011	756.791

Importi in euro

FATTURATO	
2015	88.847.929
2014	94.028.132
2013	95.407.968
FATTURATO MEDIO	92.761.343

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)



Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)





Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)	<input type="checkbox"/>
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)	<input type="checkbox"/>
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)	<input type="checkbox"/>
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)	<input type="checkbox"/>
Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)	<input type="checkbox"/>

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione	<input checked="" type="checkbox"/>
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società	<input type="checkbox"/>
Cessione della partecipazione a titolo oneroso	<input type="checkbox"/>
Cessione della partecipazione a titolo gratuito	<input type="checkbox"/>
Messa in liquidazione della società	<input type="checkbox"/>
Scioglimento della società	<input type="checkbox"/>
Fusione della società per unione con altra società	<input type="checkbox"/>
Fusione della società per incorporazione in altra società	<input type="checkbox"/>
Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della partecipazione nella società «tramite»	<input type="checkbox"/>
Recesso dalla società	<input type="checkbox"/>

Indicare le motivazioni della scelta effettuata:

La società svolge compiti e funzioni previste dall'articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016.

Per tale società si provvederà ad apposita iscrizione della Camera di commercio nell'elenco ANAC previsto dall'articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016.



ISNART Scpa

(società operante secondo il modello organizzativo dell'in house providing)

Progressivo società partecipata:	Dir_3
Denominazione società partecipata:	ISNART Scpa
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	La società ha per oggetto la valorizzazione, lo sviluppo e la promozione del turismo e delle risorse turistiche, realizzando studi, ricerche e indagini sul turismo, rilevazioni e progetti di fattibilità, anche su singole iniziative nell'ambito del settore di riferimento.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Indicare se la società:

Rientra nell'Allegato "A" del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	<input type="checkbox"/>
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	<input type="checkbox"/>
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)	<input type="checkbox"/>
È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	<input type="checkbox"/>

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	<input type="checkbox"/>
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	<input type="checkbox"/>
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	<input type="checkbox"/>
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	<input type="checkbox"/>
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	<input type="checkbox"/>
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	<input type="checkbox"/>
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	<input checked="" type="checkbox"/>



Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	<input type="checkbox"/>
Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	<input type="checkbox"/>

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Il d. lgs 219/2016 assegna alle Camere di commercio competenze sul turismo. Il ruolo di Isnart è dunque quello di essere funzionale alle Camere che a loro volta fungono da trait d'union tra Governo, Regioni, territorio ed imprese su questa tematica.

Condizioni art. 20, co. 2

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Importi in euro

Numero medio dipendenti	15
Numero amministratori	1
Numero componenti organo di controllo	3

Costo del personale	818.775
Compensi amministratori	20.000
Compensi componenti organo di controllo	6.554

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	-493.920
2014	-196.662
2013	2.462
2012	2.414
2011	3.693

FATTURATO	
2015	1.088.950
2014	2.554.652
2013	3.460.067
FATTURATO MEDIO	2.367.890

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)	<input type="checkbox"/>
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)	<input type="checkbox"/>
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)	<input type="checkbox"/>
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)	<input type="checkbox"/>



Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)	<input type="checkbox"/>
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)	<input type="checkbox"/>
Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)	<input type="checkbox"/>

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione	<input type="checkbox"/>
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società	<input type="checkbox"/>
Cessione della partecipazione a titolo oneroso	<input type="checkbox"/>
Cessione della partecipazione a titolo gratuito	<input type="checkbox"/>
Messa in liquidazione della società	<input type="checkbox"/>
Scioglimento della società	<input type="checkbox"/>
Fusione della società per unione con altra società	<input type="checkbox"/>
Fusione della società per incorporazione in altra società	<input type="checkbox"/>
Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della partecipazione nella società «tramite»	<input type="checkbox"/>
Recesso dalla società	<input checked="" type="checkbox"/>

Indicare le motivazioni della scelta effettuata:

La società non è più ritenuta strettamente necessaria per il conseguimento delle finalità della Camera di Commercio di Caserta, che non usufruisce dei servizi forniti, né si prevede che ciò avvenga in futuro. Inoltre, pur non ricorrendo le condizioni sulla base delle quali, si renderebbe necessario porre in essere le azioni previste in caso di sussistenza delle stesse, tuttavia si tende a realizzare il risparmio della quota consortile annuale.



TECNOHOLDING Spa

Progressivo società partecipata:

Dir_6

Denominazione società partecipata:

Tecno Holding Spa

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

Gestisce partecipazioni in società italiane ed estere, per le quali svolge attività di indirizzo strategico e di coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo. Nell'ambito della propria gestione finanziaria, amministra e gestisce beni immobili e promuove fondi d'investimento a sostegno di attività produttive.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Indicare se la società:

Rientra nell'Allegato "A" del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	<input type="checkbox"/>
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	<input type="checkbox"/>
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)	<input type="checkbox"/>
È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	<input type="checkbox"/>

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	<input type="checkbox"/>
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	<input type="checkbox"/>
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. lgs. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	<input type="checkbox"/>
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	<input type="checkbox"/>
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	<input type="checkbox"/>
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	<input type="checkbox"/>
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	<input type="checkbox"/>
Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	<input type="checkbox"/>



Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Una parte rilevante dell'attività della società rientra nella previsione dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Condizioni art. 20, co. 2

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Importi in euro

Numero medio dipendenti	5
Numero amministratori	5
Numero componenti organo di controllo	6

Costo del personale	542.310
Compensi amministratori	170.000 più gettone di presenza per singola seduta e per singolo componente pari ad € 400,00
Compensi componenti organo di controllo	106.337

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	2.391.924
2014	7.241.003
2013	3.791.501
2012	11.389.263
2011	8.289.587

Importi in euro

FATTURATO	
2015	12.924.186
2014	23.775.512
2013	12.982.642
FATTURATO MEDIO	16.560.780

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)	<input type="checkbox"/>
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)	<input type="checkbox"/>
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)	<input type="checkbox"/>
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)	<input type="checkbox"/>



Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)	<input type="checkbox"/>
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)	<input type="checkbox"/>
Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)	<input type="checkbox"/>

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione	<input type="checkbox"/>
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società	<input checked="" type="checkbox"/>
Cessione della partecipazione a titolo oneroso	<input type="checkbox"/>
Cessione della partecipazione a titolo gratuito	<input type="checkbox"/>
Messa in liquidazione della società	<input type="checkbox"/>
Scioglimento della società	<input type="checkbox"/>
Fusione della società per unione con altra società	<input type="checkbox"/>
Fusione della società per incorporazione in altra società	<input type="checkbox"/>
Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della partecipazione nella società «tramite»	<input type="checkbox"/>
Recesso dalla società	<input type="checkbox"/>

Indicare le motivazioni della scelta effettuata:

Le attività della società di gestione di fondi d'investimento non rientrano più nei parametri legislativi, per cui vanno dismesse.

La società procederà progressivamente, alle relative scadenze, alla liquidazione dei Fondi gestiti, a partire dal 2018.



TECNOSERVICECAMERE Scpa

(società operante secondo il modello organizzativo dell'in house providing)

Progressivo società partecipata:	Dir_7
Denominazione società partecipata:	Tecnoservicecamere Scpa
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	La società fornisce servizi di global service nell'ambito della conduzione e manutenzione degli impianti, dei traslochi, oltre a servizi inerenti la progettazione degli edifici, la direzione dei lavori, il collaudo ed altre attività, anche inerenti la sicurezza, nell'ambito dell'ingegneria e dell'architettura.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Indicare se la società:

Rientra nell'Allegato "A" del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	<input type="checkbox"/>
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	<input type="checkbox"/>
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)	<input type="checkbox"/>
È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	<input type="checkbox"/>

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	<input type="checkbox"/>
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	<input type="checkbox"/>
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. lgs. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	<input type="checkbox"/>
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	<input type="checkbox"/>
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	<input type="checkbox"/>
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	<input type="checkbox"/>
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	<input checked="" type="checkbox"/>



Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	<input type="checkbox"/>
Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	<input type="checkbox"/>

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società in house svolge servizi per la gestione del patrimonio immobiliare dei propri soci operando nei settori progettazione, direzione lavori e sicurezza nei cantieri, global service e facility Management, offrendo inoltre un servizio di assistenza tecnico-amministrativa volta a curare le procedure burocratiche di appalto; competenze strumentali all'attività dell'ente (art. 4 comma 2 lett d).

Condizioni art. 20, co. 2

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti	382
Numero amministratori	5
Numero componenti organo di controllo	3

<i>Importi in euro</i>	
Costo del personale	9.027.166
Compensi amministratori	98.000 più gettone di presenza per singola seduta e per singolo componente pari ad €300
Compensi componenti organo di controllo	16.000

<i>Importi in euro</i>	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	160.901
2014	71.616
2013	258.369
2012	417.207
2011	144.589

<i>Importi in euro</i>	
FATTURATO	
2015	12.937.637
2014	14.300.029
2013	14.601.996
FATTURATO MEDIO	13.946.554

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)	<input type="checkbox"/>
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)	<input type="checkbox"/>
Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)	<input type="checkbox"/>



Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12- <i>quinquies</i>)	<input type="checkbox"/>
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)	<input type="checkbox"/>
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)	<input type="checkbox"/>
Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)	<input type="checkbox"/>

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione	<input checked="" type="checkbox"/>
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società	<input type="checkbox"/>
Cessione della partecipazione a titolo oneroso	<input type="checkbox"/>
Cessione della partecipazione a titolo gratuito	<input type="checkbox"/>
Messa in liquidazione della società	<input type="checkbox"/>
Scioglimento della società	<input type="checkbox"/>
Fusione della società per unione con altra società	<input type="checkbox"/>
Fusione della società per incorporazione in altra società	<input type="checkbox"/>
Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della partecipazione nella società «tramite»	<input type="checkbox"/>
Recesso dalla società	<input type="checkbox"/>

Indicare le motivazioni della scelta effettuata:

La società svolge compiti e funzioni previste dall'articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016.

Per tale società si provvederà ad apposita iscrizione della Camera di commercio nell'elenco ANAC previsto dall'articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016.



4 Conclusioni

In sintesi, il Piano di Revisione straordinaria predisposto dalla Camera di commercio I.A.A. di Caserta prevede:

- la razionalizzazione delle proprie partecipazioni nella seguente società:

ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE - ISNART - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" IN SIGLA "ISNART S.C.P.A." O "ISNART SCPA , dalla quale si prevede l'uscita con la modalità della cessione o recesso;
- il mantenimento delle proprie partecipazioni nelle seguenti società:
 - a. IC OUTSOURCING SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA;
 - b. INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI;
 - c. TECNO HOLDING - SOCIETA' PER AZIONI;
 - d. TECNOSERVICECAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI.

Per effetto della razionalizzazione operata, l'unico risparmio immediato consiste nel venir meno dell'obbligo di versamento delle quote consortili relative ad Isnart Scpa.

Occorre peraltro notare che la cessazione di tale partecipazione consente anche di evitare che la Camera debba iscrivere eventuali perdite in bilancio e che possa essere tenuta ad eventuali ricapitalizzazioni.

Tali risparmi si aggiungono a quelli che si prevede di realizzare per effetto delle dismissioni operate con il piano approvato ai sensi dell'art. 1, commi da 609 a 616, della legge 22 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità 2015), e confermate dal presente piano.



Camera di Commercio
Caserta

Riepilogo

Azioni intraprese	Progressivo	Denominazione società	% quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi (gg/mm/aaaa)
MANTENIMENTO	Dir_1	IC OUTSOURCING SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE "IC OUTSOURCING S.C.R.L."	0,0196	Nessun intervento
	Dir_2	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	0,032421	Nessun intervento
	Dir_7	TECNOSERVICECAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	0,022	Nessun intervento
MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE CON AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SOCIETA'	Dir_6	TECNO HOLDING - SOCIETA' PER AZIONI	0,10	Conclusione prevista 2021
CESSIONE O RECESSO	Dir_3	ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE - ISNART - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" IN SIGLA "ISNART S.C.P.A." O "ISNART SCPA	0,22	1 anno

IL SEGRETARIO GENERALE

Luca Perozzi

Firma digitale

IL PRESIDENTE

Tommaso De Simone

Firma digitale

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)